

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1996

Disposizioni per il personale comandato
presso il Ministero dell'ambiente

ONOREVOLI SENATORI. - Il Ministero dell'ambiente sta procedendo a dare attuazione alla normativa che prevede la definizione delle piante organiche e ha già consegnato gli elementi necessari al Ministero per la funzione pubblica, nonché completato tutte le premesse per la definizione delle procedure previste dalla complessa normativa vigente.

Va tenuto conto che il Ministero dell'ambiente è di recente formazione rispetto agli altri Ministeri e che il suo funzionamento è stato garantito, in assenza di un adeguato numero di personale di ruolo, da un rilevante numero di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche o da enti pubblici economici ora trasformati in società per azioni; inoltre, il complesso dell'organico è stato determinato da più norme sopraggiunte, senza mai essere definito.

La normativa diretta al contenimento della spesa pubblica e degli organici ha necessità di essere rispettata, ma le funzioni sempre più allargate demandate al Ministero dell'ambiente, soprattutto nel quadro internazionale attraverso l'ampliamento delle funzioni, obbligano ad una rideterminazione in aumento dell'organico, ovviamente in proporzioni contenute.

L'esame dei carichi di lavoro presso il Dipartimento per la funzione pubblica lascia prevedere una non facile e immediata soluzione.

In questo contesto, poichè è stata riconosciuta dallo stesso Dipartimento per la funzione pubblica l'opportunità di stabilizzare in tempi rapidi il personale esistente, si è demandato al Ministero dell'ambiente il compito di disporre un provvedimento *ad hoc*.

L'inquadramento è previsto, così come concordato con il Dipartimento per la funzione pubblica, per un numero massimo di 184 unità, che da tempo prestano la propria opera presso il Ministero dell'ambiente.

Pertanto, si è ritenuto necessario predisporre l'unito disegno di legge che consente, con il comma 1 dell'articolo 1, la prosecuzione dell'*iter* già avviato dei procedimenti necessari per l'inquadramento del personale suddetto nei ruoli organici del Ministero dell'ambiente.

I commi successivi definiscono i requisiti necessari per l'individuazione della unità da inquadrare nei ruoli, nonché il limite massimo delle unità inquadrabili e le modalità e i tempi per l'attuazione della disposizione.

Non è superfluo ribadire che il personale inquadrabile opera già da diverso tempo presso le strutture del Ministero.

Quale data di riferimento per gli inquadramenti è stata stabilita quella del 15 marzo 1995, giacchè in tal modo possono essere ricomprese tutte quelle unità di personale che necessitano per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

All'articolo 2 viene ribadita la possibilità per il Ministero dell'ambiente di continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 1997, del personale comandato che non sarà inquadrato nei ruoli organici del Ministero.

Per quanto riguarda la determinazione degli oneri va segnalato che le norme predisposte presentano un costo zero.

Infatti, l'inquadramento di dipendenti di amministrazioni pubbliche e di personale il cui onere è già a carico del Ministero non comporta spese aggiuntive.

Ad analoga conclusione deve giungersi per quel che riguarda i dipendenti di ammi-

nistrazioni pubbliche, ancorchè le relative spese non siano a carico del Ministero dell'ambiente, atteso che, essendo prevista una corrispondente riduzione degli organi delle amministrazioni di provenienza, si verifica, nell'ambito del complesso della fi-

nanza pubblica, una compensazione tra maggiori spese da una parte e minori spese dall'altra.

Da quanto esposto emerge, dunque, che non appare necessario predisporre l'apposita relazione tecnico-finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I procedimenti volti all'inquadramento di unità di personale nei ruoli organici del Ministero dell'ambiente, avviati a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 271, sono definiti con decreti del Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

2. È inquadrato, nel limite massimo di 184 unità, nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità di qualifica posseduta, il personale di qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando, alla data del 15 marzo 1995, presso il Ministero dell'ambiente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, e di altre disposizioni normative successive all'istituzione del Ministero dell'ambiente. L'inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile, fermo restando il limite numerico del ruolo organico e con conseguente riduzione degli organici delle amministrazioni di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

3. Per il personale delle amministrazioni statali, l'inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di provenienza; per il restante personale l'inquadramento avviene sulla base di apposita tabella di equiparazione, tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quelle dell'amministrazione statale, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Mi-

nistro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale già inquadrato nei ruoli del Ministero.

Art. 2.

1. Il personale in posizione di comando alla data del 15 marzo 1995 presso il Ministero dell'ambiente può essere confermato, ovvero ricollocato, nella posizione di comando improrogabilmente fino al 31 dicembre 1997.

2. Gli oneri per il comando del personale di cui al comma 1 restano a carico del Ministero dell'ambiente ove tale onere sia già stato assunto dal Ministero medesimo prima del 15 marzo 1995.

